

## Codice della crisi d'impresa: gli accordi sui crediti tributari e contributivi

Nell'ultimo approfondimento dal titolo "Codice della crisi d'impresa: gli accordi sui crediti tributari e contributivi", la Fondazione Studi Consulenti del Lavoro chiarisce quello che c'è da sapere sulla transazione dei crediti tributari e contributivi, prevista dal nuovo Codice della Crisi d'impresa e dell'insolvenza e sul loro trattamento nell'ambito del concordato preventivo e del concordato minore. In primo luogo, il documento descrive il procedimento della transazione, sottolineando come questa sia esperibile nell'ambito degli accordi di ristrutturazione dei debiti, di quelli agevolati nonché di quelli a efficacia estesa. Inoltre, sotto la lente, il trattamento dei crediti tributari e contributivi nell'ambito, rispettivamente, del concordato preventivo e del concordato minore. Obiettivo delle disposizioni "è quello di tutelare non solo i creditori e, nel caso di specie, gli interessi erariali di cui sono portatori, ma anche la conservazione dei mezzi organizzativi dell'impresa, in particolare dei livelli occupazionali".

Tutto quello che c'è da sapere sulla transazione dei crediti tributari e contributivi, prevista dal nuovo Codice della Crisi d'impresa e dell'insolvenza (adottato con il D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 4 ed entrato pienamente in vigore il 15 luglio 2022) e sul loro trattamento nell'ambito del concordato preventivo e del concordato minore, è stato approfondito nel documento della Fondazione Studi Consulenti del Lavoro dal titolo "**Codice della crisi d'impresa: gli accordi sui crediti tributari e contributivi**".

Il Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, adottato con il D. Lgs. 12 gennaio 2019, n. 4, entrato pienamente **in vigore il 15 luglio 2022**, si occupa, tra l'altro, anche dei **crediti tributari e previdenziali**. Nell'approfondimento la Fondazione dei Consulenti del Lavoro esamina le questioni relative alla transazione di tali crediti prevista dal nuovo Codice, nonché il loro trattamento nell'ambito del concordato preventivo e del concordato minore.

Nell'ambito delle misure introdotte dal legislatore nell'ottica di prevenire l'insolvenza del debitore sin dai primi indici potenzialmente rilevatori della crisi, gli enti previdenziali Inps e Inail, l'Agenzia delle Entrate e l'Agenzia delle Entrate-Riscossione sono considerati **creditori pubblici qualificati, obbligati** a segnalare all'imprenditore (e, ove esistente, all'organo di controllo) la presenza di debiti rilevanti affinché il debitore **valuti se debba attivarsi di conseguenza, ricorrendo a uno dei quadri di ristrutturazione preventiva della crisi**.

È previsto espressamente che tali segnalazioni debbano contenere l'invito alla presentazione dell'istanza di **nomina dell'esperto indipendente** ai fini dell'accesso alla composizione negoziata della crisi (cfr. artt. 12 e ss. D.Lgs. n. 14/2019), anche se tale istituto non consente alcuna transazione sui crediti contributivi e tributari. In tale ipotesi, infatti, l'art. 25-bis del Codice consente **esclusivamente per i crediti tributari**:

- dalla data di accettazione dell'incarico dell'esperto, l'applicazione degli interessi legali;
- l'applicazione delle sanzioni in misura ridotta rispetto a quelle ordinariamente previste;
- la possibilità di dilazione del debito in **settantadue rate**.

Peraltro, l'art. 38, comma 1, del D.L. 24 febbraio 2023, n. 13 ha previsto che l'Agenzia delle Entrate possa concedere un piano di rateazione fino a **centoventi rate** in caso di comprovata e grave situazione di difficoltà dell'impresa.

Oltre alle attività di prevenzione previste e rientranti nella nuova filosofia del Codice, nel solco di quanto già prevedeva la legge fallimentare, l'art. 63 del Codice regola la transazione su crediti

tributari e contributivi.

L'art. 88, invece, si occupa del trattamento dei crediti tributari e contributivi nell'ambito del concordato preventivo, mentre l'art. 80 del concordato minore.

La finalità delle disposizioni è quella di **tutelare non solo i creditori** e, nel caso di specie, gli interessi erariali di cui sono portatori, ma anche la **conservazione dei mezzi organizzativi dell'impresa**, in particolare dei **livelli occupazionali**.

## Transazione dei crediti tributari e contributivi

La transazione, in particolare, è esperibile nell'ambito degli accordi disciplinati dagli artt. 57, 60 e 61, cioè nell'ambito degli accordi di ristrutturazione dei debiti, di quelli agevolati nonché di quelli a efficacia estesa. La **proposta di transazione**, corredata dalla documentazione prevista dagli artt. 57, 60 e 61, va depositata al competente agente della riscossione e agli altri uffici competenti sulla base dell'ultimo domicilio fiscale del debitore e deve contenere in allegato una dichiarazione sostitutiva del debitore o del suo legale rappresentante, ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti che la documentazione di cui al periodo precedente rappresenta fedelmente e integralmente la situazione dell'impresa con particolare riguardo alle poste attive del patrimonio.

L'adesione alla proposta è espressa su **parere conforme** della competente direzione regionale, con la **sottoscrizione dell'atto negoziale** da parte del direttore dell'ufficio.

Ai fini dell'omologazione del tribunale anche in mancanza di adesione da parte dell'amministrazione finanziaria o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatoria di cui sopra, l'eventuale **adesione degli uffici** deve intervenire **entro novanta giorni** dal deposito della proposta di transazione.

In riferimento ai crediti contributivi e tributari, l'art. 63 prevede che il debitore può proporre il pagamento, parziale o anche dilazionato, dei tributi e dei relativi accessori amministrati dalle agenzie fiscali, dei contributi amministrati dagli enti gestori di forme di previdenza, assistenza e assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti obbligatorie e dei relativi accessori.

Un ruolo centrale ai fini della transazione dei crediti contributivi e tributari lo svolge il **professionista indipendente**, il quale, nell'attestazione prevista dall'art. 57, comma 4, del Codice, deve dare altresì contezza della convenienza del trattamento proposto rispetto a quello che ne deriverebbe dalla liquidazione giudiziale allo scopo di consentire al tribunale l'omologa degli accordi anche sulla base della predetta relazione in presenza della mancata pronuncia favorevole da parte degli enti previdenziali.

## Concordato Minore

L'omologazione forzosa (cd. **cram down**) è possibile anche nel caso di proposta di concordato minore presentata dal debitore in stato di sovraindebitamento, con esclusione del consumatore, che consente di proseguire l'attività.

## Concordato preventivo

Nel caso di **concordato preventivo**, disciplinato dal Capo III del Codice, che, come è noto, consiste in una procedura concorsuale vincolante anche per i creditori dissenzienti, l'art. 85 prevede che la **suddivisione dei creditori per classi** è obbligatoria anche per i creditori titolari di crediti tributari o previdenziali dei quali non sia previsto l'integrale pagamento.

*A cura della Redazione*

